Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Tribunale Amministrativo per la Emilia Romagna Parma, 18 settembre 2008, n. 385: in materia di inquinamento acustico in attesa della zonizzazione acustica del Comune operano soltanto i limiti "assoluti" e non quelli "differenziali"

A cura dell'arch. Marcello Alderuccio e della dott.ssa Stefania Pallotta

In materia di inquinamento acustico, la giurisprudenza torna sul tema dell'applicabilità del criterio differenziale nei comuni non ancora assoggettati a zonizzazione acustica: secondo il giudice amministrativo, nelle more della classificazione del territorio comunale, sono operativi soltanto i limiti cosiddetti "assoluti" di rumorosità e non anche quelli "differenziali".

La pronuncia del Tribunale Amministrativo per la Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, 18 settembre 2008, n. 385, coerente con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, si colloca all'interno di un complesso quadro normativo.

La "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995, n. 447 distingue i valori limite di immissione[1] in "assoluti" e "differenziali". I limiti assoluti sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; invece, i limiti differenziali indicano la differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo) e il livello di rumore residuo (cioè il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante).

L'art. 6, 1° comma, lettera a) della legge quadro annovera tra le competenze dei comuni la zonizzazione acustica del territorio comunale e, in attesa che i comuni vi provvedano, la disciplina transitoria è dettata dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". In particolare, l'art. 8 del richiamato decreto statuisce che, nelle more dell'adozione dei piani comunali, si applicano i limiti di cui al 1° comma dell'art. 6 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.[2]

Il problema interpretativo deriva dal fatto che il citato art. 8 del decreto 14 novembre 1997, nel regolare il regime transitorio, richiama solo il 1° comma dell'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e non fa cenno al

[1] Ai sensi dell'art. 2 lettera f) della legge n. 447/1995 per "valore limite di immissione" si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da un o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

[2] Sotto il profilo storico, il D.P.C.M. 1 marzo 1991 rappresenta la prima disciplina di carattere organico che ha fissato i limiti di accettabilità dei livelli di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

contenuto del successivo 2° comma. Dalla lettura delle norme risulta che il 1° comma dell'art. 6 del decreto del 1991 prevede dei limiti assoluti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse, in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella I dello stesso decreto; mentre esclusivamente il 2° comma dell'art. 6 disciplina il rispetto del limite differenziale.

In questo scenario normativo, la prevalente giurisprudenza amministrativa[3] concludeva che, proprio in virtù del disposto della norma transitoria di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, nei comuni che non avevano provveduto alla approvazione del Piano di Classificazione Acustica continuassero ad applicarsi esclusivamente i limiti assoluti di cui all'art. 6, 1° comma del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e non i limiti diffenziali di cui all'art. 6, 2° comma. Si riteneva, infatti, che se il legislatore avesse voluto far sopravvivere integralmente la disciplina transitoria dettata dal vecchio D.P.C.M. del 1991, all'art. 8, 1° comma del D.P.C.M. del 1997 avrebbe richiamato l'intero art. 6 del decreto del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e non già il mero primo comma di questo articolo; al contrario, l'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 fa esplicito richiamo al solo 1° comma dell'art. 6, rendendo evidente che il legislatore ha inteso, in mancanza di specifica dizione, sospendere l'applicabilità di tutti i limiti indicati nel decreto del 1997 in attesa della zonizzazione da parte dei comuni. Si evidenzia che, seguendo questa impostazione, nella vigenza del decreto del 1991 il criterio differenziale risultava applicabile anche in carenza dei piani comunali; invece, con il regime introdotto dal decreto del 1997 il criterio differenziale richiede per la sua operatività la mediazione del zonizzazione comunale.

Sul punto è intervenuto anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio con la circolare 6 settembre 2004, recante "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" (in G.U. n. 217 del 15 settembre 2004). La circolare affronta il tema dell'applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio, optando per la diretta operatività dei limiti "differenziali". Secondo l'interpretazione del Ministero dell'Ambiente, il mancato richiamo espresso nell'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 ai limiti differenziali non si traduce in una loro sostanziale inapplicabilità, poiché il rinvio al solo primo comma dell'art. 6 è operato soltanto in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio. Per il

[3] Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 880; Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, 2 aprile 2003, n. 1206; Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, 28 marzo 2002, n. 1196; Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione III, 28 marzo 2002, n. 1195; Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, 22 febbraio 2002, n. 361; Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, 21 dicembre 2001, n. 2155; Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, 14 febbraio 2000, n. 170; Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, 5 agosto 1999, n. 763. In senso contrario, Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez .II, sent. n. 39 del 24 gennaio 2003; Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, Sezione II Bologna, sent. n. 634 del 23 novembre 1999.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Ministero dell'Ambiente "il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991) non esclude l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non è stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una *ratio* normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995". Inoltre, la circolare evidenzia che il decreto del 1991 prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella urbanistica preesistente: proprio in virtù della zonizzazione urbanistica si individuano *ex se* le aree esclusivamente industriali ove non si applicano i valori limite differenziali, così come prescritto dal successivo decreto del 1997. D'altronde, la medesima circolare specifica di aver adottato come principale criterio guida interpretativo la finalità primaria di garantire una continuità nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico.

Tuttavia, il ragionamento elaborato dal Ministero non ha convinto la prevalente giurisprudenza amministrativa, che, anche dopo l'adozione della circolare del 6 settembre 2004, ha confermato la posizione secondo cui risulta inapplicabile il criterio del "valore limite differenziale" nei comuni non ancora assoggettati a zonizzazione acustica.[4]

In linea con l'orientamento dominante, il Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna con la sentenza 18 settembre 2008, n. 385 ribadisce che la mancanza del piano di zonizzazione non consente di applicare i limiti differenziali previsti dal richiamato art. 6, comma 2° del D.P.C.M. 1 marzo 1991 per espressa disposizione dell'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.[5] Esaminando criticamente la tesi ministeriale, i giudici amministrativi sottolineano come già nel 1991 il legislatore avesse effettuato un esplicito richiamo ai limiti differenziali per garantirne l'operatività sin dalla fase transitoria, sebbene già nella vigenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991 tali valori limite fossero circoscritti alle zone non esclusivamente industriali. Di conseguenza, il T.A.R. ritiene che il rinvio al solo primo comma dell'art. 6 rappresenti una precisa scelta normativa che intende ora subordinare invece l'applicabilità del "criterio differenziale" all'adozione del piano comunale di zonizzazione acustica.[6]

---

4 Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, 18 marzo 2008, n. 565; Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Prima Sezione, 13 Giugno 2007, n. 2334; Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Prima Sezione, 13 Giugno 2007, n. 2334; Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, 29 giugno 2005, n. 578; Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna, Sezione di Parma, 4 maggio 2005, n. 244.

5 Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, 18 marzo 2008, n. 565; Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Prima Sezione, 13 Giugno 2007, n. 2334.

6 Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione distaccata di Parma, 18 settembre 2008, n. 385; in tal senso, si veda anche la precedente sentenza del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale 4 maggio 2005, n. 244.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Non inciderebbe sull'interpretazione che esclude l'immediata applicabilità del criterio differenziale in carenza del Piano comunale la previsione dell'art. 15, 1° comma della legge n. 447/1995, secondo cui: "Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 1 marzo 1991." Nell'impostazione sopra delineata, il citato articolo non introduce un regime transitorio prevalente su quello regolato dal sopraggiunto D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma piuttosto conferma come quest'ultimo strumento normativo di natura regolamentare possa definire la portata della disciplina transitoria, ivi compresa la scelta di escludere *medio tempore* la vigenza dei "limiti differenziali".[7]

La ricostruzione giuridica offerta dalla sentenza del TAR Emilia Romagna n. 385/2008 appare senza dubbio quella più in linea con la lettera delle previsioni normative: il rinvio operato dall'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 soltanto al 1° comma dell'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 accredita l'interpretazione letterale prevalente in giurisprudenza. Tuttavia, il problema ambientale resta aperto: i limiti differenziali, cumulandosi rispetto a quelli assoluti, offrono un livello di tutela complementare e aggiuntivo. Inoltre, suscita perplessità una fonte regolamentare che esclude l'applicazione di un limite non solo già operativo in base al precedente regolamento del 1991, ma che addirittura introduce modifiche al regime previsto da una norma di rango primario, quale la legge quadro sull'inquinamento acustico, che espressamente prevede i limiti differenziali (art. 2, 3° comma).[8] Ma non basta. L'art. 10, 2° comma della legge n. 447/1995 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nel caso del superamento dei valori limite di immissione, distinti dalla norma in "assoluti" e "differenziali": dunque, l'inerzia dei comuni rispetto alla zonizzazione acustica dei loro territori si traduce di fatto in una parziale disapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge quadro. Se a questo si aggiunge che dalle recentissime "Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali" pubblicate dall'I.S.P.R.A[9] (ex A.P.A.T.) risulta che gli ultimi dati disponibili[10] evidenziano le difficoltà delle Amministrazioni di predisporre le

---

7 In tal senso, Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, 4 maggio 2005, n. 244.

8 Per una interpretazione giurisprudenziale attualmente minoritaria che, dopo l'adozione della circolare ministeriale 6 settembre 2004, ritiene applicabile il criterio differenziale in comuni non zonizzati si veda: Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sezione I Potenza, 2 gennaio 2008, n. 5; Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I Lecce, 24 ottobre 2007, n. 3656; Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento, 27 giugno 2005, n. 174.

9 L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale è stato istituito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

10 Al 31.12.2003 risultava aver approvato la classificazione acustica meno del 20% dei Comuni italiani (Annuario APAT Ed. 2004). Secondo l'I.S.P.R.A. un parziale aggiornamento dei dati al 31.12.2005 porta la percentuale dei comuni zonizzati a collocarsi tra il 25% e il 30%.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

classificazioni acustiche, si assiste ad una incomprensibile dilatazione di un regime provvisorio che si concreta in una diminuzione di tutela nei confronti dei fenomeni di inquinamento acustico.

Marcello Alderuccio e Stefania Pallotta

Pubblicato il 6 ottobre 2008-10-06

In calce si riporta la motivazione integrale della sentenza

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

N. 00385/2008 REG.SEN.

N. 00313/2007 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 313 del 2007, proposto da: Societa' Sportiva Tiro A Segno Nazionale - Sezione di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Trosa, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora 7;

contro

Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Gnoni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Pagliari, in Parma, borgo Antini 3;

nei confronti di

- Sig Aronne Borciani, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Pellini e Daniele Turco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paola Da Vico, in Parma, borgo Riccio da Parma, 29;
- Sig.ra Romana Bassoli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

a) dell'ordinanza del Comune di Reggio Emilia 19.06.2007, prot. n. 6375, con la quale si stabiliscono le modalità di utilizzo delle strutture del Poligono di Tiro, nonché degli atti preordinati, ivi compresi: b) il provvedimento comunale 25230/04, c) la nota Arpa 3793 del 07.04.2006, d) il parere Arpa 20926 del 12.09.2006, e) la nota dell'Ispettorato Infrastrutture dell'Esercito di Firenze, in data 06.09.2007, prot. 100408, f) gli atti di pianificazione del Comune di Reggio Emilia confluiti nel Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta 1202 del 27.06.2001, nella parte in cui collocano residenze in adiacenza all'impianto di Tiro a segno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Emilia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Aronne Borciani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 01/07/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il presente ricorso, la società sportiva Tiro a Segno di Reggio Emilia chiede l'annullamento dell'ordinanza in data 19/6/2007, con la quale il Comune di Reggio Emilia ha in concreto limitato considerevolmente le modalità di esercizio dell'attività di tiro esercitata nelle strutture del poligono di proprietà della ricorrente sito in Reggio Emilia, via Paterlini.

A sostegno dell'impugnativa la ricorrente deduce i seguenti motivi in diritto:

1) Violazione L. n. 447 del 1995, dei DPCM 1/3/1991 e 14/11/1997, del D. Lgs. n. 267 del 2000; degli artt. 2, 4 e 17 della L.R. Emilia – Romagna n. 15 del 2001; violazione dell'art. 52 dello Statuto di Reggio Emilia; violazione della direttiva tecnica per poligoni di tiro del Comando scuole dell'Esercito Italiano; Eccesso di potere sotto diversi profili;

L'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Dirigente comunale era invece di competenza del Sindaco di Reggio Emilia.

Inoltre, nella specie, difettavano i presupposti della necessità e dell'urgenza necessari per l'emissione di un'ordinanza "extra ordinem" ex D. Lgs. n. 267 del 2000.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Il provvedimento entra nel merito di attività tecniche quali l'uso di armi da fuoco a loro volta funzionali alle esigenze di tutela di esercizio sportivo che presso il poligono si possono perseguire, senza che, tuttavia, il Comune di Reggio Emilia sia stato classificato ai fini acustici come previsto dal DPCM 14/11/1997.

Risulta inoltre violato l'art. 9 L. n. 447 del 1995, poiché il potere esercitato dall'Amministrazione Comunale presuppone la presenza – nel caso non ricorrenti - di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Si rileva inoltre l'inapplicabilità del criterio differenziale per carenza di previa zonizzazione acustica, dato che nelle more della menzionata classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a) L. sono operativi i soli limiti "assoluti" ma non quelli "differenziali".

Alla base di tale indirizzo vi è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, DPCM 14/11/1997, secondo cui i soli limiti applicabili in attesa che i comuni provvedano alla "zonizzazione acustica" del territorio sono quelli previsti dall'art. 6, comma 1, del DPCM 1/3/1991.

Tali limiti "assoluti" risultano rispettati dalla ricorrente che a tempo debito ha provveduto ad effettuare consistenti ed onerose opere di ristrutturazione delle sale da tiro A e B, come risulta anche dalla relazione dello studio tecnico Alfa che evidenzia come dai rilievi fonometrici effettuati in diverse condizioni ambientali che l'attività di tiro a segno non incide sul rumore ambientale esterno e su quello percepito negli edifici posti nelle vicinanze della struttura.

Nell'ordinanza impugnata, l'Amministrazione risulta non avere tenuto in minimo conto che la struttura del poligono è preesistente a tutti gli edifici residenziali costruiti nelle vicinanze.

Il Comune di Reggio Emilia, costituitosi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso ne chiede la reiezione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Si è inoltre costituito in giudizio, quale controinteressato, il Sig. Aronne Borciani, in via preliminare eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendo che lo stesso sia respinto, in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 1/7/2008, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è l'ordinanza con la quale il Comune di Reggio Emilia ha imposto alla locale società sportiva di Tiro a Segno diverse limitazioni all'attività di tiro da svolgersi nel poligono di proprietà della stessa, ubicato in Reggio Emilia, via Paterlini.

In primo luogo, il Collegio deve darsi carico di esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal controinteressato sig. Aronne Borciani.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Questi eccepisce, in concreto, che la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad impugnare l'ordinanza in questione, avendo fatto acquiescenza a precedenti analoghe ordinanze comunali adottate sulla base di quegli stessi presupposti di rumorosità della struttura – accertata mediante misurazioni "in loco" - che informano anche il provvedimento impugnato.

L'eccezione è infondata, stante l'evidente peculiarità dell'ordinanza in questione e delle specifichelimitazioni con la stessa adottate nei confronti della ricorrente rispetto al precedente provvedimento citato dal controinteressato.

Nel merito, è infondata la prima censura rilevante sia incompetenza del Dirigente comunale ad adottare ordinanza contingibile ed urgente sia violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 267 del 2000 che disciplinano tale tipologia di ordinanze.

Il Comune risulta infatti avere utilizzato, nella specie, gli ordinari poteri conferitigli dalla legge al fine di garantire la quiete pubblica dei cittadini, mediante imposizione di limitazioni alle immissioni di rumori oltre ai limiti di legge, con conseguente competenza del dirigente comunale ex D. Lgs. n. 267 del 2000 ad adottare l'atto amministrativo in questione.

Risulta invece fondata l'ulteriore censura, facente leva sul fatto che i limiti di inquinamento acustico c.d. "differenziali" che dall'ordinanza impugnata risulterebbero essere stati superati dalla ricorrente, non dovevano in realtà essere rispettati dalla stessa, stante che il Comune di Reggio Emilia non si è ancora dotato del c.d. "piano di zonizzazione acustica" del territorio comunale.

Come questa Sezione ha già avuto occasione di rilevare (sent. 4/5/2005 n. 244 e la recentissima 21/5/2008 n. 259), la prevalente giurisprudenza è dell'avviso che, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, siano operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (v. T.A.R. Puglia –LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli V.G. 29/6/2005 n. 578; T.A.R. Lombardia –MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847).

Alla base di tale indirizzo è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991".

Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto: primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali", sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie.

D'altra parte, non persuade la tesi ministeriale (v. circolare Min. Ambiente e Tutela del Territorio del 14/11/1997) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente "industriali") che si ricaverebbe "ex se" dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l'operatività "medio tempore".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

In realtà, già nella vigenza del D.P.C.M. 1/3/1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l'operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell'art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare l'applicabilità del criterio "differenziale" all'introduzione della disciplina a regime, e cioè all'adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v. T.A.R. Emilia - Romagna –PR- 21/5/2008 n. 259 cit.).

Pertanto, non avendo il Comune di Reggio Emilia provveduto alla prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa, allo stato, l'operatività del più vote citato criterio "differenziale", con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata fondata sull'accertato superamento dei limiti differenziali di immissioni acustiche.

Il ricorso deve quindi essere accolto e, per l'effetto, è annullata l'ordinanza impugnata.

Il carattere assorbente della censura accolta esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi rassegnati in ricorso.

Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in relazione alla peculiarità e complessità delle questioni esaminate, che sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza comunale impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2008, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Italo Caso, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA, il 18/09/2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248